

PROF. MAURO RONCO

AVVOCATO

3, P.ZZA SOLFERINO
10121 TORINO - P.I. 08562150014
TEL.: 011 5611484

E-MAIL: prof.mauroronco@gmail.com

PEC: mauroronco@pec.ordineavvocatitorino.it

Articolo publicado en: <https://www.centrostudilivativo.it/legge-naturale-prima-parte/>

LEGGE NATURALE

PREMESSA

1. Il discorso del Santo Padre Leone XIV ai parlamentari in occasione del Giubileo dei Governanti (Aula della Benedizione, sabato 21 giugno 2025) contiene tre considerazioni di primario rilievo per la retta comprensione della politica e del diritto.

La prima concerne il compito dei Governanti di

“promuovere e tutelare, al di là di qualsiasi interesse particolare, *il bene della comunità*, il bene comune, specialmente in difesa dei più deboli ed emarginati. Ad esempio, si tratta di adoperarsi affinché sia superata l’inaccettabile sproporzione tra una ricchezza posseduta da pochi e una povertà estesa oltre misura”¹.

La seconda attiene alla “libertà religiosa e il dialogo interreligioso”, sul rilievo che

¹ Leone XIII (1878-1903), Lett. enc. *Rerum novarum*, 15 maggio 1891, 1.

“l’azione politica può fare tanto, promuovendo le condizioni affinché vi sia effettiva libertà religiosa e possa svilupparsi un rispettoso costruttivo incontro tra le diverse comunità religiose. Credere in Dio, con i valori positivi che ne derivano, è nella vita dei singoli e delle comunità una fonte immensa di bene e di verità”².

La terza riguarda il

“riferimento imprescindibile... alla *legge naturale*, non scritta da mani d’uomo, ma riconosciuta come valida universalmente e in ogni tempo, che trova nella stessa natura la sua forma più plausibile e convincente”³.

2. In questo scritto desidero approfondire alcuni aspetti fondativi della *legge naturale*, di cui ha parlato autorevolmente il Pontefice.

La storia della legge naturale è affascinante, poiché mostra il convergere della ragione umana, in tempi diversissimi tra loro, in ordine alle verità permanenti che regolano la vita morale e giuridica dell’umanità.

Sorta in epoca precristiana nella Grecia classica alcuni secoli prima dell’incarnazione di Nostro Signore Gesù Cristo, transitata in prospettiva filosofica stoica nel diritto romano classico, fu approfondita dai Padri della Chiesa, soprattutto da Sant’Agostino d’Ippona (354-430) e portata a vero splendore da San Tommaso d’Aquino (1225/1226-1274) e dalla filosofia scolastica in epoca medievale. Ebbe un’ultima fase di meraviglioso sviluppo per opera della seconda scolastica

² *Ibidem.*

³ *Ibidem.*

ispanica grazie ad autori dello spessore culturale del Cardinale Cayetano (1469-1539), di Francisco de Vitoria OP (1480-1546) – autentico fondatore del diritto internazionale –, di Domingo de Soto OP (1494-1560) e, soprattutto, di Francisco Suarez OP (1548-1617).

Conobbe una dolorosa eclissi, provocata dalla frattura religiosa del protestantesimo, da cui sorse il giusnaturalismo laico (1648-1800) e, come sua naturale conseguenza, il positivismo giuridico (1800-1940).

La riconsiderazione della legge naturale e del Diritto naturale avvenne nella fase più oscura del positivismo giuridico, verso la fine del XIX secolo, grazie alla Lettera enciclica *Aeternis Patris* di Sua Santità Leone XIII del 4 agosto 1879. Il Pontefice in un ampio e ricco documento ripropose all'intero Episcopato della Chiesa cattolica l'esigenza imprescindibile di rimettere al centro degli studi la filosofia cristiana, non certo per sostituirla alla proclamazione della fede tramite l'insegnamento degli Apostoli, quanto perché – essendo facile che “tramite la filosofia e la vana fallacia” (Col 2,18) “le menti dei fedeli siano tratte in inganno e che si corrompa in essi la purezza della fede”⁴ - i Pastori supremi della Chiesa ritennero sempre loro dovere far progredire con tutti i mezzi anche la vera scienza, e nel tempo stesso provvedere con particolare vigilanza che secondo la norma della fede cattolica fossero dovunque segnate tutte le

⁴ *Ibidem.*

umane discipline, ma specialmente la filosofia, da cui dipende in gran parte la diretta ragione di tutte le altre scienze⁵.

Se anche nel tempo presente – sottolineava il Papa – era da attendersi che il ritorno pieno alla fede avvenisse grazie all’aiuto di Dio, tuttavia non erano

“da disprezzare, né da trascurare gli aiuti naturali benignamente somministrati all’uomo dalla divina sapienza, la quale con efficacia e soavità, dispone di tutte le cose: fra tali aiuti è certamente principale il retto uso della filosofia. Infatti non inutilmente Iddio accese nella mente umana il lume della ragione; ed è così lungi dal vero che la luce della fede aggiunta alla ragione ne spenga la virtù o la affievolisca, ché anzi la perfeziona, accresciuta nella miglioria, la rende adatta a cose più alte”⁶.

Richiamando l’Apostolo Paolo (Rm 1, 20; Rm 2, 14-15), Leone XIII ricordava che

“alcune verità, o divinamente rivelate o strettamente connesse con l’insegnamento della fede, furono conosciute, con la scorta della ragione naturale, anche dai filosofi pagani e dai medesimi con argomenti propri dimostrati e difesi”⁷.

E soggiungeva che alla stessa

“comprensione un po’ più limpida, per quanto è possibile, degli stessi misteri della fede, che Agostino e gli altri Padri hanno lodata e si sono studiati di conseguire [...] più facilmente giungono coloro che all’integrità della vita e all’amore ardente della fede

⁵ *Ibidem.*

⁶ *Ibidem.*

⁷ *Ibidem.*

congiungono una mente erudita nelle scienze filosofiche”⁸.

Nel raccomandare con forza lo studio della filosofia, Leone XIII rivolgeva un accorato appello ai fratelli nell’Episcopato affinché rimettessero in onore lo studio, tra l’altro e soprattutto, della filosofia di San Tommaso d’Aquino e della scolastica, osservando che la messa in disparte di tali studi aveva favorito l’insorgere di “teorie diverse e fra sé contrastanti, anche intorno a quelle cose che sono fondamentali nelle condizioni umane”.

L’inizio della decadenza fu la separazione assoluta della fede dalla ragione, un modo di filosofare “senza il menomo riguardo alla fede, avendo chiesto [i Novatori del secolo XVI] ed essendosi data scambievolmente la facoltà di escogitare tutto ciò che piacesse e fosse gradito”⁹.

Per impulso di Leone XIII iniziò un percorso di restaurazione anche della filosofia classica del diritto, in particolare della filosofia del diritto ispirata a San Tommaso.

Il movimento, che si è accresciuto e arricchito con il trascorrere del tempo e l’avanzamento degli studi, ha raggiunto vette di sapienza che hanno messo seriamente in crisi le dottrine del positivismo giuridico e del neo-costituzionalismo, costituente un’evoluzione caotica del giusnaturalismo laico.

La corrente del diritto naturale classico annovera moltissimi studiosi, alcuni dei quali vengono menzionati in questa sede allo scopo di favorire le letture e gli studi dei più giovani.

⁸ *Ibidem.*

⁹ *Ibidem.*

Precursore di questa rinnovazione fu forse il teologo e filosofo tedesco Viktor Cathrein SJ (1845-1931)¹⁰. Seguirono il giurista e teologo belga Arturo Vermeersch SJ (1858-1936)¹¹; il filosofo lussemburghese Joseph Gretd OSB (1863-1940)¹², il filosofo canadese Louis Lachance OP (1899-1963)¹³; il teologo e filosofo tedesco Joseph Pieper (1904-1997)¹⁴; i filosofi del diritto italiani Francesco Olgiati (1886-1962)¹⁵, Giuseppe Graneris (1886-1981)¹⁶, Reginaldo Maria Pizzorni OP (1920-2014)¹⁷, Dario Composta SdB (1917-2002)¹⁸, Francesco Gentile

¹⁰ V. CATHREIN SJ, *Philosophia moralis: in usum scholarum*, Friburgo, 1905; ID., *Die Grundbegriffe des Strafrechts. Eine rechtsphilosophische Studie*, Friburgo, 1905; ID., *Filosofia del Derecho. El Derecho Natural y El Positivo*, Madrid, 1926.

¹¹ A. VERMEERSCH SJ, *Theologiae moralis. Theologiae fundamentalis*, Roma, 1947.

¹² J. GRETD OSB, *Elementa philosophiae Aristotelico-Thomisticae*, Volume I, *Logica, Philosophia Naturalis*, in *Rivista di filosofia neo-scolastica*, 1909, 4.

¹³ L. LACHANCE OP, *Le concept de droit selon Aristote et Saint Thomas*, Montréal, 1948; ID., *Le Droit et les droits de l'homme*, Parigi, 1959; ID., *L'humanisme politique de Saint Thomas d'Aquin*, Parigi, 1939.

¹⁴ J. PIEPER, *Über die Gerechtigkeit*, Monaco, 1950.

¹⁵ F. OLGATI, *Il concetto di giuridicità in s. Tommaso d'Aquino*, Milano, 1943; ID., *La riduzione del concetto filosofico del diritto al concetto di giustizia*, Milano, 1932, ID., *Il concetto di giuridicità nella scienza moderna del diritto*, Milano, 1943.

¹⁶ G. GRANERIS, *La filosofia del diritto nella sua storia e nei suoi problemi*, Torino, 1943; ID., *Contributi tomistici alla Filosofia del Diritto*, Torino, 1949.

¹⁷ R.M. PIZZORNI OP, *Diritto Naturale e Diritto Positivo in S. Tommaso d'Aquino*, Bologna, 1999; ID., *Il diritto naturale dalle origini a s. Tommaso d'Aquino*, Bologna, 2000; ID., *Diritto, etica e religione. Il fondamento metafisico del diritto secondo Tommaso d'Aquino*, Bologna, 2006.

¹⁸ D. COMPOSTA SdB, *Filosofia del diritto. Prolegomeni, epistemologia, metodologia, protologia*, Roma, 1991; ID., *Filosofia del diritto. I fondamenti ontologici del diritto*, Vol. 2, Roma, 1994. Sulla vastissima opera di Composta v. *Dario Composta: Le coordinate del pensiero filosofico-giuridico: natura, morale, diritto*, Biblioteca della rivista *Studium*, MATTEO NEGRO E ALTRI (a cura di), Roma, 2020.

(1936-2009)¹⁹, Danilo Castellano²⁰ e Aldo Vendemiati²¹; il teologo e filosofo ispanico Santiago María Ramírez Ruíz de Dulanto, OP (1891-1967)²²; il filosofo cileno Juan Antonio Widow (1935-2024)²³ il filosofo americano John Daniel Wild (1902-1972)²⁴; il filosofo australiano John Finnis²⁵; il filosofo e storico francese Michel Villey (1914-1988)²⁶; il filosofo e storico ispanico Francisco Elías de Tejada y Spinola (1917-1978)²⁷; i filosofi del diritto argentini Felix Adolfo Lamas²⁸,

¹⁹ F. GENTILE, *Per trovare una nuova via al diritto naturale*, in AA.VV., *Diritto, diritto naturale, ordinamento giuridico*, Danilo Castellano (a cura di), Padova, 2002, 173-199;

²⁰ D. CASTELLANO, *Ordine etico e diritto*, Napoli, 2011.

²¹ A. VENDEMIATI, *San Tommaso e la legge naturale*, Roma, 2011.

²² S.M. RAMÍREZ RUÍZ DE DULANTO, OP, *De ipsa philosophia in universum secundum doctrinam aristotelico-thomisticam*. Madrid, 1922-1924; ID., *Doctrina política de Santo Tomás*. Madrid, 1951; ID., *El Derecho de Gentes*. Madrid, 1955.

²³ J. A. WIDOW, *El hombre, animal político. Orden Social, Principios e Ideologías*, Santiago de Chile, 1984.

²⁴ J. D. WILD, *Plato's modern enemies and the theory of natural law*, Chicago, 1953.

²⁵ J. FINNIS, *Natural Law And Natural Rights*, Oxford, 2011.

²⁶ M. VILLEY, *La formation de la pensée juridique moderne*, Parigi, 1975; ID., *Compendio de filosofía del derecho. Definiciones y fines del derecho*, Pamplona, 1979; ID., *Il diritto e i diritti dell'uomo*, Siena, 2011.

²⁷ F. E. DE TEJADA Y SPINOLA, *Historia de la filosofía del Derecho y del Estado*, I, Madrid, 1946; ID., *Historia de la filosofía del Derecho y del Estado*, II, Madrid, 1946; ID., *Necesidad de sustituir los principios generales del derecho por el derecho natural hispánico*, Madrid, 1962; ID., *La vigencia del Derecho natural. En Derecho natural hispánico*, Madrid, 1973; ID., *El saber filosófico en la aplicación del Derecho*, Madrid, 1973-1974; ID., *Programa de un curso de Filosofía del Derecho*, Murcia, 1941; ID., *Programa de Derecho natural*, Sevilla, 1973; ID., *El Derecho natural en 1972*, Madrid, 1972; ID., *Tratado de Filosofía del Derecho*, Sevilla, 1974; ID., *El Derecho natural, fundamento de la civilización*, Santiago de Chile, 1975.

²⁸ F. A. LAMAS, *Ensayo sobre el orden social*, Buenos Aires, 1985; ID., *La experiencia jurídica*, Buenos Aires, 1991; ID., *Tradición y doctrina clásica de la Ley Natural*, in *Derecho natural y iusnaturalismos*, VIII Jornadas Internacionales de Derecho Natural - III de Filosofía del Derecho, Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Lima, 24-26 ottobre 2012; ID., *El*

Julio Lalanne²⁹, Daniel Alejandro Herrera³⁰ e Lucila Adriana Bossini³¹; il filosofo del diritto ispanico Miguel Ayuso³² *³³.

TESTO

Hombre y su Conducta, con prologo di Mauro Ronco, Buenos Aires, 2013; ID., *Dialéctica y concreción del derecho*, Buenos Aires, 2022

²⁹J. LALANNE, *Si Dios no existe, ¿todo está permitido?*, Santiago de Chile, 2016.

³⁰D. A. HERRERA, *En defensa de los principios de derecho natural*, in *Prudentia Iuris*, ed. 40 anniversario della rivista, 47.

³¹L. A. BOSSINI, *La verdad del Derecho. Justicia, orden y bien comun*, Buenos Aires, 2020; ID., *La ley natural según Santo Tomás de Aquino*, Buenos Aires, 2022.

³²M. AYUSO, *¿Dos derechos? El imprescindible derecho natural*, in *Utrumque ius*, Madrid, 2014, 263-272.

*³³ Questo scritto non costituisce un'opera originale, ma è la semplice rielaborazione riassuntiva della dottrina della legge naturale magistralmente dettata dal grande filosofo del diritto argentino Adolfo Félix Lamas, che ho avuto il dono di avere maestro negli studi di filosofia del diritto, nonché della sua discepola Lucila Adriana Bossini. Come detto in Premessa l'Enciclica *Aeterni Patris* ha dato impulso alla riscoperta della dottrina tomistica della legge naturale e del Diritto naturale. Molte opere di grande spessore culturale, alcune delle quali ho citato nella nota precedente, hanno rimesso al centro dell'intera comunità scientifica internazionale la dottrina della legge naturale, dimostrandone la radicale differenza dal cosiddetto giusnaturalismo, che ha dominato la cultura occidentale per quasi due secoli, fino all'avvento del positivismo giuridico. Per comprendere l'odierna condizione dei saperi giuridici non ho trovato maestro migliore di Felix Lamas, che ha saputo inserire il pensiero di San Tommaso d'Aquino sulla legge naturale all'interno delle fonti classiche, la fonte platonica e, soprattutto quelle aristotelica e agostiniana. Per questi motivi, invece di cercare qualcosa di nuovo, mi sono fatto carico di un compito divulgativo verso le persone giuridicamente colte per le quali però la dottrina della legge naturale è spesso evocata, talora anche apprezzata, ma quasi mai effettivamente studiata nelle sue fonti, nei suoi fondamenti e nei suoi contenuti. Ho perseguito lo scopo divulgativo non soltanto con la citazione di alcune opere, ma anche con riferimento agli appunti delle lezioni che negli anni 2019 e 2020 Felix Lamas ha dettato nel *Seminario de Metafisica del Centro de Estudios Italo-Argentinos de Dialectica, Metodologia y Filosofia del Derecho y del Doctorado en Ciencias Juridicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina*: anno 2019 sul tema *Dios fuente de toda razón y justicia; (Pero, puede esto demostrarse racionalmente?)*; anno 2020 sul tema: *La experiencia en la génesis de la ciencias*; nonché sul tema della crisi della dottrina classica della legge naturale.

1. L'antichità classica: alcuni passi fondamentali di Platone.

Iniziando la trattazione del tema, Platone osserva nel primo Libro delle Leggi che il legislatore detta le leggi avendo come fine la verità³⁴; in quanto giuste rendono felici coloro che le osservano perché offrono tutti i beni³⁵. Tra i beni ve ne sono alcuni di minor valore, come la salute, la bellezza e la ricchezza, e beni divini, come la prudenza, l'intelletto, la giustizia e il coraggio. Questi secondi beni sono "per natura" "prima degli altri, ed anche il legislatore deve seguire quest'ordine"³⁶. Il legislatore deve persuadere i cittadini che le prescrizioni loro date "sono volte a questi beni, sì come i beni umani sono volti ai divini, e tutti i beni divini alla intelligenza, di tutto guida e signora"³⁷. A custodia della legge il legislatore deve porre dei custodi affinché "l'intelletto collegando insieme tutte queste norme le mostri adeguate alla temperanza e alla giustizia, e non alla ricchezza ed all'ambizione"³⁸.

Questa descrizione enuncia il programma generale della legge naturale che Platone sintetizza nella formula: ragione – natura-Dio.

In analogia con la legge della città v'è una legge nell'anima umana, in forza della quale la parte superiore comanda, conformemente alla natura, la parte inferiore. La metafora è

³⁴ PLATONE, *Le leggi*, Libro I, 630e-631a, in *Platone, Dialoghi politici. Lettere di Platone*, FRANCESCO ADORNO (a cura di), Torino, 1988.

³⁵ *Ibidem*, 631b.

³⁶ *Ibidem*, 631d.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*, 632c.

suggestiva. Gli esseri viventi, quali “un meraviglioso giocattolo fabbricato dagli dei”³⁹, sono tirati da opposte “corticelle o fili”⁴⁰. La ragione dice che dobbiamo obbedire sempre a uno solo di questi tiranti, quello d’oro della ragione, cooperando con la legge, la cui

“dolcezza è aliena da violenza, e la sua direzione ha bisogno di aiuti affinché in noi la razza d’oro vinca sulle altre razze...; e meglio si comprenderà come lo Stato e il privato cittadino debbano il privato afferrare il vero significato di questi fili ed in questa direzione regolare la propria vita, lo Stato, accogliendo da un dio o dal privato cittadino, che ne abbia conoscenza, tale significato, erigerlo a Legge, tanto nell’amministrazione interna, quanto nelle relazioni con gli altri Stati”⁴¹.

Il migliore e più bel preludio di tutte le leggi è “che gli dei esistono, che sono buoni e che rispettano la giustizia molto più di quanto la rispettino gli uomini”⁴². Se non si credesse all’esistenza degli dei, ma si pensasse che questi sono un artificio degli uomini, che siano diversi da luogo a luogo, che siano frutto di leggi umane, e non della natura, che una cosa sia il bene per natura, altra cosa per legge, “che in natura il giusto non esista affatto”⁴³, allora prevarrebbe l’idea

“che la vittoria riportata con la violenza è la più alta forma di giustizia: ecco d’onde l’empietà dilaga fra gli uomini di oggi, ché più non si crede che gli dei siano quali la legge ordina si debbano concepire; di qui le

³⁹ *Ibidem*, 644d.

⁴⁰ *Ibidem*, 644e.

⁴¹ *Ibidem*, 645ab.

⁴² *Ibidem*, Libro X, 887bc.

⁴³ *Ibidem*, 889e.

rivolte, dovuto a questo voler vivere la vera vita secondo natura, che in verità consiste nel vivere dominando gli altri, senza obbedire ad alcuno come vorrebbe la legge”⁴⁴.

L’ordine dell’universo è curato da Dio “per la conservazione ed il bene dell’insieme, e che perfino ogni singola parte di esso, entro i limiti del possibile, subisce e fa ciò che deve subire e fare”⁴⁵. V’è una provvidenza divina che si prende cura del bene del tutto, lasciando le cause della formazione del carattere “alla volontà di ciascuno di noi; quasi sempre, difatti ciascuno di noi, come desidera e secondo la disposizione della sua anima, così forma il proprio carattere”⁴⁶.

La strada della virtù o del vizio è scelta personale. Se gli esseri che hanno l’anima si macchiano di profonde ingiustizie, “cadono nell’abisso”⁴⁷. Se l’anima

“si congiunge alla virtù divina si da diventare essa stessa divina, viene trasportata in altro luogo migliore, in un supremo luogo totalmente santo; quando invece avviene il contrario, essa viene trasportata a vivere in opposti luoghi”⁴⁸.

Gli dei esistono e si interessano degli uomini. Rivolgendosi al suo interlocutore, l’Ateniese, che conduce il discorso, termina in questo modo il suo insegnamento:

“A tale giustizia degli dei, né tu né altro sventurato si vanterà mai d’essere sfuggito. Coloro che l’hanno

⁴⁴ *Ibidem*, 890a.

⁴⁵ *Ibidem*, 903b.

⁴⁶ *Ibidem*, 904c.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*, 904de.

stabilita la posero al di sopra di ogni altra giustizia, e bisogna temerla. Essa mai ti trascurerà: né per quanto piccolo tu sia, ti nasconderai nella profondità della terra, né, per quanto alto tu possa diventare, volerai fino al cielo, ma pagherai la giusta pena ch'essi hanno stabilito o rimanendo qui, o venendo trasportato nelle dimore dell'Ade, o in altro ancor più terribile luogo. Questo stesso discorso che io ti ho fatto è valido anche nei confronti di coloro che tu, avendoli veduti dal nulla divenire grandi dopo aver commesso opere empie o comunque ingiuste, hai creduto che, da povera gente che erano, fossero divenuti felici; hai quindi creduto d'aver visto in loro, riflessa come in uno specchio, la totale indifferenza degli dei, non immaginando neppure in che modo il contributo degli dei concorra a mantenere l'equilibrio del tutto. Ma come, o uomo temerario, puoi pensare che non si debba riconoscere loro questo contributo? Chi ignora tale verità non riuscirà mai a formarsi un'esatta idea della vita, né a mettere insieme un discorso sulla felicità o infelicità della vita stessa"⁴⁹.

Con Platone sorge la primigenia fondazione metafisica della legge naturale. Il suo asse risiede nell'associazione dell'uomo al governo divino del mondo e la sua origine è nella specifica natura spirituale dell'uomo⁵⁰. La norma fondamentale statuisce che l'uomo deve agire *Katá phýsin*, in accordo con la natura; indi *Katá lógon*, in accordo con la ragione, principio operativo della natura umana, e, infine *Katá theón*, in accordo con l'Idea di Bene, dal quale procedono le idee o modelli eterni di tutte le

⁴⁹ *Ibidem*, 904e-905c.

⁵⁰ L.A. BOSSINI, *La ley natural*, cit., 74, che sviluppa il tema trattato da Felix Lamas *Dios fuente de toda razón y justicia¿ (Pero, puede esto demostrarse racionalmente?)*, cit.

cose, poiché Dio è misura di tutte le cose⁵¹. La condotta che piace a Dio è:

“Una sola, ed è contenuta in un antico proverbio, che il simile ama il suo simile, quando mantenga la giusta misura, mentre le cose che non hanno misura non si amano fra di loro, né sono amate dagli esseri che hanno misura [...] in virtù di questo principio chi di noi è temperante piace a Dio, perché a lui simile; l’intemperante e l’ingiusto invece sono da lui dissimili ed ostili, e lo stesso principio vale per tutte le altre qualità”⁵².

2. L’antichità classica: alcuni passi fondamentali di Aristotele. Aristotele arricchisce la formulazione platonica – *Katá phýsin*, *Katá lógon*, *Katá theón* – con importanti precisazioni: i) l’affermazione del carattere finalistico intrinseco alla natura umana; ii) la definizione dell’entelechia come attualizzazione della perfezione dell’ente⁵³; iii) i primi principi quali espressione logica originaria della legge naturale; iv) il vincolo della legge naturale con il governo divino del mondo.

i) Il termine *phýsis* ricorre innumerevoli volte nel linguaggio aristotelico. Il significato principale si riferisce all’essenza del composto o sostanza concreta⁵⁴. È connotata dal movimento o attività verso il fine (*télos*), il quale pone in atto l’ente⁵⁵. Il fine è l’atto terminale e perfetto dell’attività della natura. La *phýsis*

⁵¹ PLATONE, *Le leggi*, cit., Libro IV, 716c.

⁵² *Ibidem*, 716cd.

⁵³ Per la definizione cfr. L. A. BOSSINI, *La ley natural*, cit., 84: “L’entelechia è la perfezione immanente dell’ente che non è altro che l’attualizzazione perfetta della forma sostanziale”.

⁵⁴ L. A. BOSSINI, *La ley natural*, cit., 79.

⁵⁵ ARISTOTELE, *Fisica*, II, 192b 20-23, nonché 194a 29.

non esprime soltanto l'essenza operativa di ciascun ente, poiché va intesa anche come totalità cosmica e ordine naturale, retta per un verso da una legalità razionale immanente e, per altro verso, ordinatrice delle specie in se stesse e tra loro. Secondo le parole di Felix Lamas in questo modo è espressa “la realtà di una razionalità costitutiva dell'ordine del mondo, che è partecipazione di un *lógos* ordinante divino che procede dal *noûs* che è atto e pensiero puro”⁵⁶.

Il fondamento metafisico della dottrina di Aristotele presuppone e si fa evidente nella teoria della legge naturale, che corrisponde a una concezione teologica della natura⁵⁷.

ii) La natura razionale dell'uomo si ripercuote sulla sua natura sociale. L'uomo è fatto per vivere la vita in società con gli altri uomini rispettando l'ordinamento sociale. L'esistenza della società è radicata nella stessa natura razionale dell'uomo. La sua finalità è contribuire a che gli uomini perfezionino le loro attitudini al fine di conseguire la loro entelechia. Lo Stato realizza questo compito assicurando le condizioni del bene comune.

Il punto di partenza è la natura sociale dell'uomo, che si radica nella sua razionalità. Famiglia, reti minori di comunione tra gli uomini e l'unione di tutte costituiscono la *pólis*, cui ciascuno aspira in virtù della natura, giacché essa consente lo sviluppo delle attitudini di ciascuno per il perseguimento della vita perfetta. Dall'interrelazione tra le finalità familiari, sociali e

⁵⁶ F. LAMAS, *Tradición y doctrina clásica de la Ley Natural*, cit., 40.

⁵⁷ L. A. BOSSINI, *La ley natural*, cit., 81.

della *pólis* nasce la *potesta regendi*, che è il primato del bene comune, il quale nulla ha a che fare con la concezione moderna della sovranità, del superiore che non conosce limiti né sopra né sotto di sé.

La riflessione di Aristotele costituisce un avanzamento della dottrina platonica della legge naturale, in quanto focalizza una sua nuova fonte: la entelechia come realizzazione perfetta in atto della forma. Il *télos* dell'uomo è la norma fondamentale del diritto naturale⁵⁸.

Alfred Verdross ha sintetizzato nella seguente formula la teoria platonico-aristotelica del diritto naturale: a) gli esseri finiti sono dinamici; b) la dinamica è determinata oggettivamente dal fine cui sono destinati per loro natura; c) la morale e il diritto sono determinati oggettivamente dalla natura stessa dell'uomo e dalla comunità che sulla natura si basa; d) non esiste una separazione totale tra l'essere e il dover essere, giacché il dover essere si trova radicato nell'essere dell'uomo⁵⁹.

iii) Il terzo aspetto fondamentale della dottrina aristotelica è il vincolo tra la legge naturale e i principi. Sotto questo profilo l'istanza metafisica si incardina in quella logica ed epistemologica. La verità dei principi è scoperta grazie all'esperienza umana che si incontra con la realtà⁶⁰. Sta qui il fondamento realistico della legge naturale nella filosofia

⁵⁸ L. A. BOSSINI, *La ley natural*, cit., 85.

⁵⁹ A. VERDROSS, *La filosofía del derecho del mundo occidental. Visión panorámica de sus fundamentos y principales problemas*, trad. de MARIO DE LA CUEVA, *Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Nacional Autónoma de México*, México, 1962, 70-71.

⁶⁰ Cfr. l'opera fondamentale di F. A. LAMAS, *La experiencia jurídica*, cit.

classica. I principi vengono scoperti per induzione grazie all'esperienza. Essi non sono innati nella natura umana come conoscenza in atto. Vero è invece che Dio ha posto nella natura umana e nel cuore dell'uomo la capacità di scoprirli e di conoscere la legge naturale in un contatto diretto e concreto con le emergenze della vita, le sue virtualità e le sue circostanze. Per questo possiede un contenuto materiale espresso in molteplici precetti "che corrispondono a qualcosa di obiettivo e determinato esistenzialmente, come sono le inclinazioni della natura e i suoi fini propri"⁶¹. Per questo la legge naturale viene prima del diritto positivo; per questo tutti gli uomini hanno l'obbligo di conoscerla e rispettarla⁶².

iii bis) Sul piano conoscitivo, come detto, l'uomo perviene ai principi per induzione tramite l'esperienza. L'organo che, a partire dalla percezione originaria consente la conoscenza dei principi è il *noûs* (o intelletto), che specifica in modo proprio la parte spirituale dell'anima umana, la scintilla del divino, ciò che rende possibile la somiglianza dell'uomo con Dio⁶³.

Nell'*Etica Nicomachea* Aristotele tratta del vincolo tra il *noûs* e i principi congiungendo nella funzione della ragion pratica i due

⁶¹ L. A. BOSSINI, *La ley natural*, cit., 91.

⁶² Cfr. San Paolo, Lett. ai Romani, 1, 19-21.

⁶³ La dottrina del *noûs* è esposta nei Secondi analitici di Aristotele, testo capitale della induzione dei principi. Si rinvia al testo di L. A. BOSSINI, *La ley natural*, cit., 94-98 e alle lezioni di Felix Lamas dell'anno 2020 sul tema: *La experiencia en la génesis de la ciencias*.

estremi: la conoscenza universale dei beni e dei fini e l'esperienza dell'azione in cui essi si realizzano⁶⁴.

Con frase icastica Lucila Bossini ha scritto che nel *noûs* pratico si perviene all'intelligenza del bene relativo alla condotta umana.

iv) Va detto infine che la legge naturale è strettamente vincolata con il governo divino del mondo, a cui l'uomo è associato grazie alla sua spiritualità.

Aristotele nell'*Etica Nicomachea* afferma ripetutamente che Dio, governando tutti gli enti, governa anche le cose umane ricompensando le condotte che si sforzano di assomigliare a lui mediante la perfezione dell'intelletto⁶⁵.

3. La grande stagione dei Padri della Chiesa. L'immensa eredità del pensiero antico transitò al cristianesimo tramite l'opera dei Padri della Chiesa, greci e latini, e, soprattutto, di Sant'Agostino di Ippona, Dottore della Chiesa e Padre della cultura occidentale. Egli è stato anche, insieme con Sant'Isidoro di Siviglia (560 circa-636) la fonte primaria sulla legge naturale di San Tommaso d'Aquino e della scolastica.

In Sant'Agostino è presente anche l'eco del pensiero di Marco Tullio Cicerone (106 a.C. – 43 a. C.), soprattutto nelle tre opere giuridiche *De re publica*, *De legibus* e *De officiis*. In questa rapida sequenza non è inopportuno citare alcuni passi di tali opere. Si legge nel *De legibus*:

⁶⁴ ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1141a 5-11, in *Le tre etiche*, a cura di A. Fermani, Milano, 2008.

⁶⁵ *Ibidem*, L. X, 1178b 21-33, 1179a 25-33, 1179b 22 (*diá tinas theías aitías*).

“Dobbiamo esporre in questa dissertazione il fondamento universale del diritto e delle leggi, in modo che il cosiddetto diritto civile si riduce in qualche modo a una parte di proposizioni molto piccole. Così dobbiamo spiegare la natura del diritto deducendola dalla natura dell'uomo”⁶⁶.

Sempre nel *De legibus* così egli definisce la legge:

*“Lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria”*⁶⁷.

Nel *De re publica* scrive:

“Esiste una legge vera (*est quidem vera lex*); è la retta ragione (*recta ratio*) congruente con la natura (*naturae congruens*), diffusa tra tutti (*diffusa in omnes*), costante, eterna (*constans, sempiterna*). Ci chiama a compiere i doveri, ci proibisce l'inganno e lo scaccia. Non ordina né proibisce invano ai buoni, anche se non esercita influenza sui cattivi. Nessun principio può alterarla. Nessuno ha diritto a derogarla in alcuna delle sue parti. Nessuno può abrogarla in alcun modo. Né il Senato né il *populus* hanno il potere di esimerci dal suo rispetto. Non richiede l'esposizione né l'interpretazione di un *Sexto Aelio*. Non è una in Roma e altra in Atene, una oggi e altra in futuro: è una Legge unica, eterna, valida per tutte le nazioni e tutti i tempi. Vi è un solo Dio che è come il magister e l'imperator di tutti gli uomini (*unusque erit communis quasi magister et imperator omnium deus*): egli è il suo autore (*inventor*), il suo esecutore (*disceptator*) e il suo promulgatore (*lator*)”⁶⁸

Per quanto nell'opera complessiva di Cicerone vi sia una curvatura immanentistica, dovuta alla sua formazione nelle

⁶⁶ M.T. CICERONE, *De legibus*, L. I, 17.

⁶⁷ *Ibidem*, L. I, 18.

⁶⁸ M.T. CICERONE, *De re publica*, L. III, 22.

scuole dello stoicismo medio e la legge naturale non sia perfettamente distinta dalla legge eterna, le sue opere di filosofia giuridica mettono chiaramente in luce la libertà dell'uomo, la sua responsabilità verso la legge, il primato comunque di un Dio provvidente che si occupa del bene dell'umanità.

Con Sant'Agostino, in un contesto storico e filosofico completamente estraneo al panteismo stoico, fiorisce la prima nozione integralmente cristiana della legge naturale, che è l'incisione della Legge eterna nella coscienza degli uomini. Essa è distinta dalla Legge eterna come la figura incisa nella cera con un sigillo a sua volta inciso è distinta dal sigillo medesimo.

Nel *De Trinitate* Sant'Agostino scrive:

“La legge giusta si trova iscritta e come impressa nel cuore dell'uomo operatore di giustizia da cui non si può allontanare, giacché è una specie di intro-impressione, come dall'anello passa l'immagine alla cera senza abbandonare l'anello”⁶⁹.

Il Santo Dottore di Ippona conferisce importanza, soprattutto negli scritti antimanichei, al fatto che se l'uomo è capace, a causa delle cattive passioni, di oscurare l'incisione della legge nel suo cuore, tuttavia non potrà cancellarla completamente. Con ciò egli rifiuta l'idea, che sarebbe ritornata con l'eresia luterana, della corruzione totale della natura umana in conseguenza del peccato originale, tenendosi ben stretto all'insegnamento di San Paolo ai Romani:

⁶⁹ SANT'AGOSTINO, *De Trinitate*, L. XIV, C. 15.

“Infatti tutte le volte che i pagani, che non hanno la legge, praticano le azioni prescritte dalla legge, seguendo il dettame della natura, essi, pur non avendo la legge, sono legge per se stessi. Essi mostrano che l’opera voluta dalla legge è scritta nei loro cuori, dato che la loro coscienza rende loro testimonianza e i loro ragionamenti si accusano o si difendono tra di loro ...”⁷⁰.

Quanto alla vigenza della legge di natura, che antepone le cose migliori a quelle inferiori grazie a un amore ordinato, egli scrive: “[...] è illecito ciò che proibisce la legge tramite la quale si rispetta l’ordine naturale”⁷¹ ed, enfatizzando il libero arbitrio che rende capace l’uomo di agire conformemente alla natura, conclude:

“[...] proprio grande è la creatura umana [...] è grande, nonché degno di lode il Signore che la creò. Egli creò anche nature inferiori che non possono peccare perché nulla possono contro la Legge eterna a cui sono talmente sottomesse in quanto non possono partecipare di essa”⁷².

La superiorità dell’uomo su il creato e su tutte le creature è nell’elemento che specifica la sua natura, cioè la ragione:

“In questa vita pertanto la santità di ciascuno consiste nello stare sottomesso a Dio con docilità; il corpo sia sottomesso all’anima e le inclinazioni viziose alla ragione [...]; consiste inoltre nel chiedere a Dio la grazia per compiere azioni meritorie, per chiedere il perdono dei peccati, così come nel ringraziarlo per i beni ricevuti”⁷³.

⁷⁰ SAN PAOLO, *Rom* 2, 14-15.

⁷¹ SANT’AGOSTINO, *Contra Fausto*, L. XXII, 28.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ SANT’AGOSTINO, *La città di Dio*, L. XIX, 27.

4. La legge naturale in San Tommaso d'Aquino e nella scolastica. In San Tommaso d'Aquino la dottrina della legge naturale assume la forma definitiva, in quanto Egli riassume in una sintesi perfetta le fonti dell'antichità classica e cristiana.

La legge naturale va vista secondo tre considerazioni: i) anzitutto come principio; ii) poi, come espressione razionale delle inclinazioni naturali degli uomini e iii) infine, come partecipazione della legge eterna nella creatura razionale.

i) In premessa va detto che per San Tommaso i precetti della legge naturale umana stanno alla ragione pratica come i primi principi stanno alla ragione speculativa: poiché gli uni e gli altri sono principi di per sé evidenti⁷⁴. Egli estende all'ambito della conoscenza pratica la dottrina aristotelica del *noûs* che designa con il termine *sindéresis*: “la sinderesi è la legge del nostro intelletto perché è un abito che abbraccia i precetti della legge naturale che sono i principi primi dell'agire umano”⁷⁵: con ciò identifica i primi principi in materia morale con le norme più universali della legge morale.

Ora, allo stesso modo in cui

“l'ente è la cosa assolutamente prima nella conoscenza, così il bene è la prima della conoscenza della ragione pratica, che è ordinata all'operazione: poiché ogni agente agisce per un fine, il quale ha sempre ragione di bene. Perciò il primo principio della ragione pratica si fonda sulla nozione di bene, essendo il bene ciò che tutte le

⁷⁴ SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, in *La Somma Teologica*, I-IV, tr. it. a cura dei Frati Domenicani, introduzione di G. BARZAGHI, Bologna, 2014, q 94 a 2 Resp. prima parte.

⁷⁵ *Ibidem*, I-II, q 94 a 1, ad 2.

cose desiderano. Si ha così il primo precetto della legge: Bisogna fare e cercare il bene e bisogna evitare il male. E su di esso sono fondati tutti gli altri precetti della legge naturale: per cui tutte le altre cose da fare o da evitare appartengono ai precetti della legge di natura in quanto la ragione pratica le conosce praticamente come beni umani”⁷⁶.

Questi principi, immediatamente evidenti, esprimono i fini primari della natura umana a cui essa è ordinata e inclinata naturalmente. Grazie all’esperienza morale ricaviamo in modo ovvio e naturale tali principi dalle inclinazioni primarie della nostra natura, i beni fondamentali e la felicità, in definitiva il fine ultimo.

Precisa al riguardo San Tommaso che:

“Come nulla è stabilito con fermezza secondo la ragione speculativa se non mediante la sua risoluzione nei primi principi indimostrabili, così nulla è stabilito con fermezza secondo la ragione pratica se non mediante l’ordinamento al fine ultimo, che è il bene comune. Ora, ciò che la ragione stabilisce in questo modo ha natura di legge”⁷⁷.

ii) Tra i due estremi dei primi principi e dei dati naturali dell’esistenza v’è uno stretto parallelismo. L’esperienza permette di conoscere i vari livelli delle inclinazioni naturali che sono insite nella profondità della natura umana: a) la tendenza, comune a ogni sostanza, a conservare il proprio essere, cui corrispondono i precetti della legge morale naturale dettati dalla ragione pratica, che prescrivono di conservare la vita e la propria

⁷⁶ *Ibidem*, I-II, q 94 a 2, Resp. ultima proposizione della prima parte.

⁷⁷ *Ibidem*, I-II, q 90 a 2, Resp. ad 3.

esistenza impedendo ogni cosa che attenti ad essa; b) l'inclinazione alla conservazione della specie, come l'unione del maschio con la femmina, la cura dei piccoli e la loro educazione, cui corrispondono i doveri familiari e, soprattutto, quelli assistenziali, formativi ed educativi; c) l'inclinazione a conoscere la verità in ordine a Dio e al dovere di vivere in società, cui corrispondono i doveri sociali, *in primis* di evitare l'ignoranza e la negligenza verso gli altri e di astenersi da ogni offesa alle altre persone e ai loro beni (*"Et secundum hoc, ad legem naturalem pertinent ea quae ad huiusmodi inclinationem spectant, utpote quod homo ignorantiam vitet, quod alios non offendat cum quibus debet conversari, etcetera huiusmodi quae ad hoc spectant"*)⁷⁸.

iii) La legge naturale considerata nel suo fondamento ultimo è la "partecipazione della legge eterna nella creatura razionale"⁷⁹. Infatti l'essere umano, in quanto creatura razionale, è soggetta alla provvidenza in una maniera più eccellente, poiché vi partecipa con la libera volontà di provvedere a se stessa e agli altri:

"Per cui anche in essa si ha una partecipazione della ragione eterna, da cui deriva una inclinazione naturale verso l'atto e il fine dovuto. E questa partecipazione della legge eterna nella creatura razionale prende il nome di legge naturale"⁸⁰.

Citando il salmista [Ps. 4,6], San Tommaso ricorda che la risposta al quesito di chi cerca le opere della giustizia, *multi*

⁷⁸ *Ibidem*, I-II, q 94 a 2, Resp. seconda parte.

⁷⁹ *Ibidem*, I-II, q 91 a 2, Resp.

⁸⁰ *Ibidem*.

dicunt, quis ostendit nobis bona? suona così: *signatum est super nos lumen vultus tui*, sì da significare:

“che la luce della ragione naturale, che ci permette di discernere quale sia il bene e il male, non è altro che un’impronta della luce divina in noi. Per cui è evidente che la legge naturale non è altro che la partecipazione della legge eterna nella creatura razionale”⁸¹.

Le tre prospettive tommasiane della legge naturale hanno come base il principio intellettuale evidente (*noûs* o *intellectus*) dell’ordine razionale della “condotta diretta ai fini dell’uomo che sono partecipazione della Sapienza Ordinatrice di Dio, principio trascendente e fine di tutto ciò che esiste”⁸².

5. L’attualizzazione della legge naturale nel ‘siglo de oro’ ispanico. Due fattori di immensa rilevanza storica, di ordine molto diverso tra loro, furono nel secolo XVI la rivolta protestante e la scoperta delle Indie occidentali americane, che fecero insorgere i problemi del rispetto dei diritti delle popolazioni autoctone⁸³. Questi eventi provocarono l’ovvio spostamento dell’attenzione dei saperi giuridici dalle questioni medioevali tradizionali (statuto giuridico dell’Impero e della Chiesa; natura della legge ecclesiastica; statuto del clero, dei religiosi e dei laici nella compagine ecclesiastica) alle questioni drammatiche dell’uguaglianza dei diritti dell’uomo in ogni

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² Cfr. F. LAMAS, *Tradición y doctrina clásica de la Ley Natural*, cit., 55.

⁸³ Sull’importanza della scoperta del nuovo mondo nel rinnovamento dell’assetto del sapere giuridico nelle Spagne cfr. G. AMBROSETTI, *Il diritto naturale della Riforma cattolica*, Milano, 1951, 22-23.

luogo e tempo, nonché dell'alternativa tra il libero e il servo arbitrio.

Attingendo alla dimensione peculiare della natura umana razionale e libera, i classici ispanici affermarono, attualizzando la dottrina scolastica di San Tommaso, che la libertà umana non è cancellata dall'onnipotenza divina, bensì, per quanto ferita dal peccato originale, dai peccati storici e dai peccati individuali, che essa è capace di opere di bene e di giustizia. Proclamarono altresì che tutti i popoli, per quanto ignorino la rivelazione di Cristo, hanno il diritto di vivere in libertà secondo i loro costumi, in quanto capaci di conoscere la legge naturale, e, quindi, di perseguire il bene comune e di rispettare i diritti fondamentali di ciascuno.

Francisco de Vitoria seppe attualizzare in modo splendido l'asserto di San Tommaso: "*Ius autem divinum, quod est ex gratia, non tollit ius humanum, quod est ex naturali ratione*"⁸⁴, affermando l'idea centrale dell'esistenza di un diritto naturale applicabile a tutti gli uomini e, quindi, agli Indios, idea che fu all'origine della scoperta del diritto internazionale.

La stessa considerazione dell'uomo libero e razionale, che giustificava l'ordine giuridico delle società indigene delle Americhe, fondato sulla legge naturale insegnata in special modo da San Tommaso, servì come replica alla svalorizzazione

⁸⁴ SAN TOMMASO, *La Somma teologica*, cit., II-II, q 10 a 10 ad 1.

dell'uomo compiuta dal protestantesimo con la *“bárbara agonía tiránica de la sua antropología”*⁸⁵.

Sull'autonomia dell'ordine naturale, subordinato, ma non annichilito dalla rivelazione divina, i giuristi ispanici crearono il diritto naturale sovrastante al diritto positivo, valido per tutti i popoli in modo da regolare pacificamente le relazioni tra gli stessi.

Elias de Tejada conclude così il capitolo che descrive la grandezza dei classici ispanici:

*“Arrancando de la dimensión peculiar de la naturaleza humana racional y libre, con matices diferentes los clásicos hispanos construyeron las réplicas a las dos cuestiones que acuciaban a los juristas del siglo XVI: el nacimiento de un orden universal de pueblos, secuela de la desaparición del orden medieval centrado en la superioridad del Imperio, así como la entrada en escena de gentes con instituciones cuya razón de ser estaba ceñida a las exigencias de la pura razón del hombre; y la salvación del derecho natural, radicado en la naturaleza humana libre, contra los asaltos de aquella barbarie luterana aniquiladora teológicamente del yo, que concluía por abandonarlo al desamparo del arbitrio de aquellos jueces y de aquellos gobernantes para Calvino irresistibles ejecutores de la voluntad divina en la relaciones sociales y jurídicas”*⁸⁶.

6. Nascita e sviluppo del giusnaturalismo laico. A partire soprattutto dalla metà del '600, in corrispondenza con i Trattati

⁸⁵ F.E. DE TEJADA, *Tratado de Filosofía del Derecho*, Tomo, II, cit., 481.

⁸⁶ *Ibidem*, 485.

di Westfalia del 1648, che segnano convenzionalmente la fine della Cristianità europea, prevalse in Occidente l'interpretazione del diritto naturale che va sotto il nome di giusnaturalismo.

Alle sue origini furono pensatori quali Hugo van de Groot (1583-1645), Thomas Hobbes (1588-1679), Samuel von Pufendorf (1632-1694), Christian Thomasius (1655-1728) e Christian Wolff (1679-1754), i quali abbandonarono progressivamente la filosofia classica e cristiana della legge e del Diritto naturale, conservandone soltanto echi frammentari e contenuti materiali isolati.

L'inizio di questo movimento può ricondursi a Grozio. Egli, ancora legato all'insegnamento della seconda scolastica spagnola e, in particolare, a Francisco Suarez, avviò il distacco dalla concezione classica. Sinceramente preoccupato di mantenere una certa unità dei cristiani e di combattere gli eccessi tragici del calvinismo⁸⁷, egli elaborò un'antropologia differente da quella cattolica in ordine al ruolo dell'uomo nell'universo.

Mentre per l'antropologia del diritto naturale classico la persona umana è radicata nella dimensione del destino trascendente e la sua proprietà di ente sociale costituisce il mezzo per realizzare interamente il suo destino, Grozio valorizzò in modo unilaterale

⁸⁷ H. GROZIO, *Conciliatio dissidentium de re praedestinaria et gratia opinionum*, in *Opera theologica*, III, 353-550. Va ricordato che Grozio, per aver sostenuto l'arminianesimo (da Jacobo Arminio – 1560-1609 – sostenitore di una versione moderata della predestinazione), fu condannato all'ergastolo dal Sinodo di Dordrecht, convocato dalla Chiesa riformata olandese nel 1618 sotto la guida del calvinista intransigente Francisco Gomar (1563-1641). Per scampare alla condanna, fuggì a Parigi. Lì rimase poi per diversi anni, ricoprendo la carica di ambasciatore di Svezia.

la dimensione temporale degli uomini, focalizzando nell'uomo la proprietà della mera socialità e dimenticando il fine soprannaturale della salvezza eterna. Il diritto naturale classico contempla la persona all'interno dell'ordine totale della creazione; Grozio soltanto nei limiti della vita in società con gli altri uomini⁸⁸.

Nel grande Trattato del 1625 *De jure belli ac pacis*⁸⁹, il cui impianto è ancora tradizionale, Grozio scrive: "*Inter haec autem, quae homini sunt propria, est appetitus societatis, id est a communitatis, non qualiscunque, sed tranquillae*"⁹⁰. Come ha scritto icasticamente Elías de Tejada, il diritto scaturisce per Grozio "*del cumplimiento del apetito de sociabilidad, no del equilibrio armónico del juego teológico del Creador legislador con la criatura libre*"⁹¹.

Il famoso passo dei Prolegomeni del *De jure belli ac pacis*, "*et haec quidem quae jam diximus, locum aliquem haberent, etiamsi daremus, quod fine summo scelere dari nequit non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana*"⁹², in cui Grozio assevera la validità del suo Trattato anche se Dio non esistesse e non si occupasse delle cose umane, può essere considerato l'inizio

⁸⁸ Cfr. G. AMBROSETTI, *I presupposti teologici e speculativi delle concezioni giuridiche di Grozio*, Bologna, 1955, 110; F. ELÍAS DE TEJADA, *Tratado de Filosofía del Derecho*, cit., 494.

⁸⁹ H. GROZIO, *De jure belli ac pacis Libri tres in quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur*. Parisiis, qui citato nell'edizione di Amsterdam (Apud Janssonio-Waesbergios) del 1712.

⁹⁰ *Ibidem*, *Prolegomena*, 6.

⁹¹ F.E. DE TEJADA, *Tratado de Filosofía del Derecho*, cit., 494.

⁹² *Ibidem*, *Prolegomena*, §11.

della frattura che si sarebbe consumata tra il Diritto naturale classico e il giusnaturalismo⁹³.

La frattura radicale avvenne due decenni più tardi con il pessimismo antropologico irredimibile di Thomas Hobbes, influenzato dall'antiumanesimo protestante. Nelle pagine di apertura del *De Cive* egli indirizza la polemica contro uno dei caposaldi della filosofia politica classica: l'uomo non sarebbe un animale sociale "per natura", ma il suo associarsi con gli altri sarebbe dettato esclusivamente dall'utilità:

“Eorum qui de rebus publicis aliquid conscripserunt, maxima pars vel supponunt, vel petunt, vel postulant, Hominem esse animal aptum natum ad societatem, Graeci dicunt ζῷον πολιτικόν, eoque fundamento ita superaedificant doctrinam civilem, tanquam si ad conservationem pacis, & totius generis humani regimen, nihil aliud opus esset, quam ut homines in pacta & conditiones quasdam, quas ipsi jam tum leges appellant, consentirent. Quod axioma, quamquam à plurimis receptum, falsum tamen; errorque à nimis levi naturae humanae contemplatione profectus est. Causas enim, quibus homines congregantur, & societate mutuâ gaudent, penitus inspectantibus facile constabit, non

⁹³ In ordine all'asserto di Grozio cfr. la severa critica di Giambattista Vico: “[...] Imperciocché Grozio, per lo stesso troppo interesse che egli ha della verità, con errore da non punto perdonarglisi né in questa sorta di materie né in metafisica, professa che ‘l suo sistema regga e stia fermo anche posta in disparte ogni cognizione di Dio: quando senza alcuna religione di una divinità gli uomini non mai convennero in nazione; e, siccome delle cose fisiche, o sia de’ moti de’ corpi, non si può avere certa scienza senza la guida delle verità astratte dalla matematica, così delle cose morali non si può averla senza la scorta delle verità astratte dalla metafisica, e quindi senza la dimostrazione di Dio”, G. VICO, (1725), *Principi di scienza nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritrovano i principi del Diritto Naturale delle genti.*, 1ª ed. in (2012/2013). *La scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744*, M. SANNA, V. VITIELLO (a cura di), Milano, 37-327.

ideo id fieri, quod aliter fieri naturâ non possit, sed ex accidente”⁹⁴.

Il pensiero di Hobbes avrebbe impregnato di pessimismo l'intera storia del giusnaturalismo, aprendo la strada anche al materialismo utilitarista dei 'Lumi' francesi.

Nella linea di Hobbes si inserirono Samuel von Pufendorf, giusnaturalista tedesco, che parlò del diritto naturale senza tener conto della Provvidenza, fu fortemente anticattolico e costruì il sistema in una prospettiva storica astratta⁹⁵ e Christian Thomasius, filosofo e giurista tedesco, che separò nettamente il diritto dall'etica⁹⁶. Concluse questo ciclo Christian Wolff, il quale trasformò il volontarismo luterano in razionalismo antropologico, spostando l'asse della speculazione dalla volontà divina alla ragione umana in una prospettiva antropocentrica

⁹⁴ T. HOBBS, *Elementa philosophica De Cive* (la prima edizione uscì a Parigi in forma privata nel 1642; la seconda edizione ad Amsterdam nel 1647), tr. it. *Elementi filosofici sul cittadino*, in *Opere politiche* di Thomas Hobbes, in NORBERTO BOBBIO (a cura di), vol. I, *Elementi filosofici sul cittadino. Dialogo fra un filosofo e uno studioso del diritto comune d' Inghilterra*, Torino, 1988, 82, 83, 84 dell'edizione italiana.

⁹⁵ S. VON PUFENDORF, *De iure naturae et gentium (libri octo)*, 1° ed., 1627. Cfr. a proposito di Pufendorf la critica severa di Vico: “Finalmente il Pufendorffio, quantunque egli intenda servire alla provvidenza e vi si adoperi, dà un'ipotesi affatto epicurea ovvero obbesiana (che in ciò è una cosa stessa) dell'uomo gittato in questo mondo senza cura ed aiuto divino. Laonde non meno i «semplicioni» di Grozio che i «destituti» di Pufendorffio devono convenire coi «licenziosi violenti» di Tommaso Obbes, sopra egli addottrina il suo «cittadino» a sconoscere la giustizia e seguire l'utilità [...] Quindi, perché niuno degli tre, [il terzo è John Selden] nello stabilire i suoi principi, guardo la provvidenza [...]”, G. VICO, (1725), *Principi di scienza nuova*, I, cit., 49-50.

⁹⁶ C. THOMASIIUS, *Fundamenta iuris naturae et gentium*, 1° ed., Halae, 1705.

basata sulla razionalità e anticipando, in qualche misura, la filosofia morale e giuridica di Immanuel Kant (1724-1804)⁹⁷.

7. L'apertura di un nuovo ciclo con Immanuel Kant. Con la critica della ragione pratica, il filosofo di Königsberg tolse definitivamente alla legge morale il fondamento in Dio e, forse al di là delle sue stesse intenzioni, mise un punto terminale alla dottrina giusnaturalistica della legge naturale e del Diritto naturale.

Alcune precisazioni sono indispensabili. Kant si distingue da Wolff poiché nega che l'etica possa essere dedotta *more geometrico* dalla ragione, che egli, invece, deriva dagli stessi concetti «a priori» elaborati per la ragione teorica. Wolff aveva già posto la premessa per distaccare la morale dalla teologia, affermando che la ragione è il primo e rigoroso principio etico⁹⁸.

La frattura avvenne però in Kant con lo stabilimento aprioristico della morale nella ragione dell'uomo.

Le aporie di tale fondazione assoluta sono molteplici. Non è chiaro anzitutto come la volontà pura possa fondare una legge morale universale, senza assumere alcunché dall'esperienza o dai sentimenti; né è chiaro come una legge che nasce dalla soggettività possa concepirsi nella forma oggettiva di una legge

⁹⁷ C. WOLFF, *Institutiones juris naturæ et gentium*, Halle an der Saale, 1754 § 43, 22-23.

⁹⁸ Ciò avvenne nel famoso discorso pronunciato all'Università di Halle il 12 luglio 1721 circa la morale di Confucio (cfr. F. E. DE TEJADA Y SPINOLA, *Tratado*, cit. I, 519).

generale⁹⁹. Inoltre, è apodittico il motivo dell'adesione della volontà alla legge morale, descritto da Kant in un "sentimento che nasce per effetto della coscienza della legge morale"¹⁰⁰. In terzo luogo, l'uomo libero che sarebbe capace di un tale rigore morale, mosso dalla sola forza della sua coscienza, è l'uomo *noumenico*, non quello empirico o fenomenico che è soggetto alla causalità dei meccanismi della natura; l'uomo, quindi, che *non esiste* nella concretezza della storia. Infine, Dio appare, nel sistema di Kant, nonostante l'identificazione della morale con la ragione, sotto tre aspetti indimostrabili: quale semplice ipotesi, "*Erklärungsgrund*", o base di spiegazione, ma nulla più: il postulato della libertà, da cui deriva la possibilità di essere responsabili; il postulato di un essere supremo che unisca la felicità alla virtù e l'immortalità dell'anima, senza la quale non vi sarebbe la possibilità di vita etica¹⁰¹.

Il sapere filosofico del diritto dipende in Kant dalla filosofia morale, in quanto si tratta di un "*saber racional enlazado con el saber apriorístico que el deber y la ley moral son*"¹⁰².

Tuttavia, quando si tratta di considerare il diritto come si presenta nella vita storica, cioè la normatività giuridica e non la morale dell'azione, guardando la sfera esterna dell'agire umano e non quella interna della morale, Kant è costretto a separare

⁹⁹ F.E. DE TEJADA Y SPINOLA, *Tratado*, cit. I, 525.

¹⁰⁰ I. KANT, *Kritik der praktischen Vernunft*, I, III, 133, in *Critica della ragion pratica*, tr.it. di F. Capra, Roma-Bari, 1997, 164: "*moralische Gefühl*", che nasce "*als Wirkung aber vom Bewusstsein des moralischen Gesetzes*".

¹⁰¹ Così F. E. DE TEJADA, cit., 527.

¹⁰² *Ibidem*, 528.

l'etica dal Diritto, sia per quanto riguarda la persona, sia per quanto attiene ai fini che muovono all'azione¹⁰³.

La famosa formula di Kant della legge giuridica, puramente formale, ma riferita agli atti esterni, in quanto riguardanti il diritto, suona così:

*“Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann”*¹⁰⁴.

La definizione è intrinsecamente contraddittoria. Infatti la libertà è declinata in due modi: la libertà della legge universale formale, che egli definisce «*Freiheit*», e la libertà empirica degli interessi individuali, che egli denomina «*Willkür*». Nel diritto la «*Freiheit*» si riempie necessariamente di interessi, a pena di rimanere sterile e inutile. La libertà del diritto è perciò il «*Willkür*», e non la libertà formale, che riceve i suoi limiti dall'esterno e non dalla legge morale interna¹⁰⁵.

In ciò sta il fallimento del concetto giuridico e scientifico del diritto: abbandonato per la sua vuotezza il formalismo della

¹⁰³ Così N. BOBBIO, *Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant*, Torino, 1957, 168 ha concluso che per Kant la differenza tra la sfera morale e la sfera giuridica sta nel fatto che oggetto della prima è il mondo della persona, oggetto del secondo, il mondo delle cose.

¹⁰⁴ La formula si trova nella prima parte della *Metafisica dei Costumi*, ove Kant distingue tra morale e diritto, affermando che la morale riguarda imperativi seguiti per il loro valore intrinseco, mentre il diritto riguarda imperativi seguiti per ragioni esterne: il diritto, secondo Kant, è l'insieme delle condizioni che permettono all'arbitrio di ogni individuo di accordarsi con quello degli altri secondo una legge universale di libertà, cfr. I. KANT, *Die Metaphysik der Sitten*, Erstel Teil, *Einleitung in die Rechtslehre*, § B, 230, in *Metafisica dei costumi, Parte prima*, a cura di G. Landolfi Petrone, Milano, 2006.

¹⁰⁵ Cfr. V. DE RUVO, *La filosofia del diritto di Kant*, Padova, 1961, 71.

libertà filosoficamente considerata, il diritto si riempie ovviamente dei contenuti tratti dalle volontà empiriche, protetti dalle norme dei vari ordinamenti giuridici¹⁰⁶.

Morale e Diritto vengono così a fruire di uno statuto separato e in opposizione tra loro: da un lato sta il mondo morale dell'uomo *noumenico* e dall'altro il mondo giuridico dell'uomo *empiricus*.

La prova di questa separazione è offerta dalla *Revision der Grundsätze und Grunbegriffe des positiven peinlichen Rechts*, di Anselm Feuerbach (1775-1833), filosofo, giurista e criminalista, discepolo di Kant¹⁰⁷.

Per questo prominente riformatore del diritto penale, la libertà riguarda esclusivamente *l'homo noumenicus*. *L'homo empiricus*, appartenente al mondo del diritto, è privo di libertà, in quanto sottoposto alle strette leggi della causalità naturale. Di tal ché:

“l'imputazione, nel diritto penale precedente a Kant, non consisteva in altro che nella constatazione dell'appartenenza integrale del fatto alla persona umana, non soltanto come causa fisica dell'evento, ma soprattutto come sua causa morale. Ciò implicava che la libertà della persona fosse un elemento costitutivo essenziale dell'imputazione. Il fatto appartiene al soggetto se e nella misura in cui il suo autore sia causa libera di esso. Non è sufficiente che la condotta esteriore sia causa materiale dell'evento, ma è altresì necessario che la condotta sia riconducibile al soggetto autore come

¹⁰⁶ Così magistralmente F. E. DE TEJADA, *Tratado*, I, cit., 531.

¹⁰⁷ P.J.A.R. FEUERBACH, *Revision der Grundsätze und Grunbegriffe des positiven peinlichen Rechts*, *Erster Theil*, Erfurt, 1799; *Zweiter Theil*, Chemnitz, 1800.

sua causa libera. Soltanto quando al giudice sia possibile constatare l'integrale appartenenza del fatto al soggetto è possibile passare al giudizio di sussunzione del fatto nella legge. In altri termini: l'imputazione giuridica postulava il precedente accertamento dell'imputazione morale [...] La libertà che "regge" la teoria imputativa di Feuerbach è un fenomeno soltanto psichico: essa consiste nell'agire in violazione della legge nonostante l'intimidazione psicologica esercitata dalla pena. È una volontà privata della proprietà essenziale della libertà. Il volere dell'uomo non si connota più di alcuna moralità o di direzione al Bene. Infatti, l'unica libertà che Feuerbach riconosce all'uomo "giuridico" (che è il mero uomo empirico, secondo la prospettiva ereditata da Kant) è di preservare se stesso dalla pena, agendo conformemente al diritto"¹⁰⁸.

Si compì in questo modo il passaggio dal giusnaturalismo al primato del diritto positivo. Iniziò con la ragion pratica kantiana l'epoca del primato del diritto dello Stato. Per circa un secolo, salva l'eccezione italiana dei giuristi seguaci di Giambattista Vico, non si parlerà più della legge naturale e del Diritto naturale. La ripresa, come detto in premessa, fu merito dell'*Aeterni Patris* di Papa Leone XIII.

SCHOLION¹⁰⁹

¹⁰⁸ M. RONCO, *Voluntas ut ratio. Sullo statuto della volontà nel diritto penale*, Torino, 2023, 39, 41.

¹⁰⁹ Riprendo in quest'ultima parte il capitolo iniziale del mio scritto *Giambattista Vico e la verità del diritto*, in *Prudentia Iuris*, Numero Anniversario, 2020, 117-120.

Nella stagione del giusnaturalismo laico l'eccelso filosofo, giurista e storico napoletano, Giambattista Vico a restare quasi unico sul campo a promuovere le ragioni della legge naturale e del Diritto naturale classico e a contrastare filosoficamente e filologicamente il giusnaturalismo laico, sia nelle opere giuridiche che nell'immensa costruzione della Scienza Nuova.

Al termine dell'autobiografia¹¹⁰, Giambattista Vico, scrivendo in terza persona, dichiara lo scopo perseguito con l'opera *Principi di una scienza nuova*¹¹¹ “[...] con la qual opera il Vico, con gloria della cattolica religione, produce il vantaggio alla nostra Italia di non invidiare all’Olanda, l’Inghilterra e la Germania protestante i loro tre principi di questa scienza, e che in questa nostra età nel grembo della vera Chiesa si scuoprissero i principi di tutta l’umana e divina erudizione gentilesca”¹¹².

L'intento di Vico è ristabilire la verità cattolica – e, prima ancora, la verità filosofica – in ordine al diritto. L'intento fu perseguito per tutta la vita con l'immensa produzione scientifica, in particolare con il *De universi iuris uno principio et fine uno*¹¹³

¹¹⁰ G.B. VICO, *Vita scritta da se medesimo (1723-1728) con Aggiunta fatta da Vico alla sua autobiografia (1731)*, in ID., *Opere*, A. BATTISTINI (a cura di), Milano, 2005, 3-60, 61-85.

¹¹¹ G.B. VICO, *Principi di scienza nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritruovano i principi del diritto naturale delle genti*, 1° ed. 1725, in *La scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744*, M. SANNA, V. VITIELLO (a cura di), Milano, 2012/2013, 37-327.

¹¹² VICO, *Vita scritta da se medesimo (1723-1728)*, cit., 60, ove i tre principi della scienza giuridica *ad modum* dei protestanti sono naturalmente l'olandese Ugo Grozio (1583-1645), l'inglese John Selden (1584-1654) e il germanico Samuel Pufendorf (1637-1694).

¹¹³ G.B. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, Liber unus, *De universi iuris uno principio et fine uno*, Liber alter, *De constantia*

e con le tre stesure della *Scienza Nuova*¹¹⁴, continuamente arricchite e migliorate affinché la riscoperta del vero diritto divenisse chiara agli spiriti che brancolavano incerti nel dubbioso inizio del XVIII secolo. Per fugare ogni equivoco: non che la verità in ordine al diritto sia di fede; è una verità di ordine naturale a cui perviene la ragione ben formata e scevra dalle passioni. Ma è una verità che la rivoluzione protestante aveva impugnato e che i cattolici avrebbero dovuto riproporre nell'ambito della Chiesa per il bene della società e dello Stato.

Il filosofo e giureconsulto napoletano riscopre il fondamento del diritto naturale delle nazioni nel desiderio naturale

“[...] che hanno naturalmente tutti gli uomini di vivere eternamente; il qual comun desiderio della natura umana esce da un senso comune, nascosto nel fondo dell'umana mente, che gli animi umani sono immortali”¹¹⁵.

Il diritto naturale delle nazioni

“[...] è certamente nato coi comuni costumi delle medesime; né alcuno giammai al mondo fu nazione d'atei, perché tutte incominciarono da una qualche religione”¹¹⁶.

iurisprudentis, 1720, in *Opere giuridiche. Il diritto universale*, P. CRISTOFOLINI (a cura di), Firenze, 1974.

¹¹⁴ Le tre edizioni risalgono rispettivamente al 1725 (cit. n. 2), al 1730 (*Cinque libri di Giambattista Vico de' principj d'una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni in questa seconda impressione. Con più propria maniera condotti, e di molto accresciuti. Alla santità di Clemente XII dedicati*, in Napoli, MDCCXXX, in *La scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744*, cit., 351-774) e al 1744 (postuma, *Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura delle nazioni in questa terza impressione, dal medesimo Autore in un gran numero di luoghi corretta, schiarita e notabilmente accresciuta*, ivi, 779-1264).

¹¹⁵ VICO, *Scienza nuova* (1725), cit., 43.

¹¹⁶ *Ibidem*.

Anche la vana scienza delle nazioni gentili, fondata sul culto di divinità false, nasconde – secondo Vico –

“[...] due gran principi di vero, uno che vi sia provvidenza divina che governi le cose umane, l’altro, che negli uomini sia libertà d’arbitrio, per lo quale se vogliono e vi si adoperano, possono schivare ciò che senza provvederlo, altramenti loro appartenerebbe. Dalla qual seconda verità viene di seguito che gli uomini abbiano elezione di vivere con giustizia; il quale comun senso è comprovato da questo comun desiderio che naturalmente hanno gli uomini delle leggi, ove essi non sien tòcchi da passione di alcun propio interesse di non volerlo”¹¹⁷.

L’umanità, pertanto, sempre e in ogni luogo, ha retto le sue consuetudini di vita

“[...] sopra questi tre sensi comuni del genere umano: primo che vi sia provvidenza; secondo, che si facciano certi figliuoli con certe donne, con le quali siano almeno i principi d’una religion civile comuni, perché da’ padri e dalle madri con uno spirito, i figliuoli si educhino in conformità delle leggi e delle religioni tra le quali sono essi nati; terzo, che si seppelliscano i morti”¹¹⁸.

L’esperienza storica dimostra, infatti, che mai vi fu al mondo nazione di atei; che mai vi fu al mondo nazione in cui la sessualità non si

“[...] celebrasse altri che concubiti vaghi, come fanno le bestie”¹¹⁹; che mai vi fu al mondo nazione in cui fosse invalsa la pratica di lasciare insepolti i cadaveri dei propri congiunti¹²⁰.

¹¹⁷ *Ibidem*, 44.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ *Ibidem*.

Nella *Scienza Nuova* del 1744 Vico riprende il tema rilevando che nella

“[...] densa notte di tenebre ond’è coverta la prima da noi lontanissima Antichità”¹²¹ è apparso questo lume della verità che, essendo il nostro mondo di nazioni fatto dagli uomini, i principi del diritto naturale si debbono ritrovare “[...] dentro le modificazioni della nostra medesima Mente Umana”¹²².

E le cose su cui tutte le nazioni in ogni luogo hanno perpetuamente convenuto e su cui tutti gli uomini convengono,

“[...] quantunque per immensi spazj di luoghi, e tempi tra loro lontane divisamente fondate”¹²³, concernono la custodia “[...] di questi tre umani costumi: che tutte hanno qualche religione; tutte contraggono matrimonj solenni; tutte seppelliscono i loro morti: nè tra nazioni quantunque selvagge, e crude si celebrano azioni umane con più ricercate cerimonie, e più consacrate solennità che religioni, matrimonj e seppulture”¹²⁴.

Poiché le idee uniformi, sorte tra popoli sconosciuti tra loro, debbono avere un principio comune di Vero (Dignità XIII)¹²⁵, consegue che dalla religione, dai matrimoni e dal culto degli antenati ebbe inizio l’incivilimento dell’umanità; e perciò si debbono

“[...] santissimamente custodire da tutte; perché ‘l Mondo non si infierisca, e si rinselvi di nuovo”¹²⁶.

¹²¹ VICO, *Scienza Nuova* (1744), cit. n. 7, 894.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ *Ibidem*, 895.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ *Ibidem*, 861.

¹²⁶ *Ibidem*, 895.

* * *

Il programma di Vico è stato oscurato o, peggio ancora, equivocato e travisato¹²⁷.

L'autorità del Papa Leone XIII ha provocato per grazia di Dio un risveglio culturale della filosofia della legge naturale e del Diritto naturale. Purtroppo, alla pubblicazione di ottime esposizioni dottrinali non è quasi mai seguita la necessaria ortoprassi da parte dei "Governanti". Il richiamo di Leone XIV rivolto ai Parlamentari e agli uomini politici il 21 giugno 2025 potrebbe essere, se Dio vorrà, un nuovo punto di partenza per una politica conforme al piano di Dio e rispettosa della sua Legge.

Mauro Ronco

¹²⁷ Mi sia permessa, dato il carattere divulgativo per gli amici di questo scritto, una nota personale. Quando frequentavo il secondo anno del liceo classico, il docente di italiano, un coltissimo e riservato ecclesiastico della Diocesi di Torino, tratteggiò nel corso delle lezioni la figura di Giambattista Vico. Qualche giorno dopo, nello spazio dedicato alle domande degli studenti io, avendo letto un'interpretazione idealistica di Vico, domandai al docente se la formula vichiana *verum et factum convertuntur* costituisse un'anticipazione delle tesi di Benedetto Croce e di Giovanni Gentile a proposito del filosofo napoletano. Il professore mi guardò benevolmente e rispose con un mite rimprovero: "bambino, questo è un grande errore che lei non deve commettere. Vico è il più grande cantore moderno dell'opera della Provvidenza nella storia. Legga attentamente la Dignità XIII della *Scienza Nuova*". Fui lieto della risposta, dicendo tra me, quasi dovessi commentare una partita di calcio: "Almeno Vico è dei nostri!"